

S.E. Rev.ma Mons. Gabriele Fiume
al secolo Domenico Fiume

Cronistoria sacerdotale e
documentazione di supporto

Ferrere, 1 gennaio 2021

Indice

1) Cronistoria sacerdotale	p. 3
2) Eventi giudiziari	p. 5
3) Rapporti con la “Società Papa Leone XIII”	p. 7
4) Note relative alla scomunica	p. 8
5) Note relative alla successione apostolica	p. 10
6) Note relative all’articolo di Giovanna Balestrino, presidente del Gris di Acqui Terme	p. 12
ALLEGATI	p. 13

1) Cronistoria sacerdotale

Data	Evento	Allegato
28/7/2006	Ordinato Diacono nella Cattedrale Ortodossa dei Santi Nicola e Ambrogio dal Metropolita Sua Beatitudine Evloghios (Metropolita Ortodosso di Milano e Aquileia – Primate della Metropolia Autonoma d'Europa Occidentale e d'America – Chiesa Greca del Vecchio Calendario)	Allegato 1 - Bulla Consecrationis
28/8/2006	Ordinato Sacerdote nella Cattedrale Ortodossa dei Santi Nicola e Ambrogio dal Metropolita Sua Beatitudine Evloghios	Allegato 2 - Ordinazione sacerdotale
1/2/2007	Riordinato sacerdote dal Metropolita Primate Sua Beatitudine Antonio De Rosso - già sacerdote della Chiesa Cattolica Romana (ordinato sacerdote dal vescovo Albino Luciani futuro Papa Giovanni Paolo I) - Metropolita Primate della Chiesa Ortodossa in Italia, avente status di chiesa autonoma	Allegato 3 - certificato ordinazione sacerdotale
2008	Sua Beatitudine Antonio De Rosso si ammala gravemente	
12/5/2008	Ripresa comunione con Sua Beatitudine Evloghios il quale revoca il decreto disciplinare emesso a seguito del passaggio a S.E. Monsignor Antonio De Rosso, dichiarandolo libero da ogni censura ecclesiastica	Allegato 4 - Revoca decreto disciplinare
4/7/2008	Nominato responsabile della pastorale del Veneto e del Friuli da Sua Beatitudine Evloghios	Allegato 5 - Certificazione resp pastorale Veneto e Friuli
7/11/2008	Sospeso a divinis dalla Metropolia di Milano e Aquileia	Allegato 6 - Sospensione a divinis abate Gabriele
2009	Si trasferisce a Ferrere	
2/7/2010	Nominato Archimandrita da Sua Beatitudine Evloghios	Allegato 7 - Nominato Archimandrita
30/7/2010	Nominato Abate dalla Metropolia di Milano e Aquileia	Allegato 8 - Nominato Abate

29/11/2010	Autorizzato alla dimissione da ogni incarico presso Metropolia di Milano e Aquileia	Allegato 9 - Autorizzazione uscita da Metropolia Milano e Aquileia
29/11/2010	Dichiarazione di Sua Beatitudine Evloghios che Padre Gabriele resterà membro della sua eparchia fino a quando non sarà incardinato in un'altra diocesi, conferma che non è colpito da alcuna censura e autorizzazione a continuare a celebrare la divina liturgia	Allegato 10 - Lettera accompagnatoria di Evloghios
24/1/2015	Consacrato Vescovo Abate del Monastero di San Bartolomeo Apostolo in Ferrere, da Sua Beatitudine il Metropolita Primate Monsignor Onofrio, primate della Chiesa Ortodossa Autonoma di Bergamo e dell'Europa - Chiesa Greca del Vecchio Calendario, rappresentante in Italia del sinodo della Metropolia Ortodossa Autonoma del Nord e Sud America e delle Isole Britanniche che è presieduto dall'Arcivescovo Metropolita John Lobue di New York e del New Jersey (Abate dell'abbazia Ortodossa del Santo Nome di Rito Occidentale). Monsignor Onofrio è stato consacrato vescovo da Sua Beatitudine Evloghios.	Allegato 11 - Mandato apostolico Allegato 12 - Bolla di consecrazione Episcopale
24/1/2015	Autorizzato a celebrare con rito occidentale da Sua Beatitudine il Metropolita Primate Monsignor Onofrio	Allegato 13 - Decreto Metropolitanano - Rito occidentale
24/2/2015	Riceve da Monsignor Onofrio il tomos di autonomia	Allegato 14 - Tomos di autonomia

2) Eventi giudiziari

19/8/2015	<p>Il PM chiede al GIP presso il Tribunale di Asti l'archiviazione della denuncia per diffamazione sporta da Mons. Fiume nei confronti del Vicario Generale Mons. Vittorio Croce, dell'Arcivescovo ortodosso di Milano BICA Ioan Dimitru e del giornalista David Murgia a seguito della trasmissione su TV2000, argomentando che gli indagati abbiano agito nell'ambito del diritto di cronaca e critica giornalistica. Il PM inoltre afferma che "nel caso in esame è ampiamente documentata la mancanza di una ordinazione che leghi Fiume Domenico ad una qualunque chiesa ufficialmente riconosciuta", senza meglio specificare il significato e la genesi di tale affermazione.</p>	Allegato 15 - PM chiede archiviazione denuncia P Gabriele
23/10/2015	<p>Il GIP presso il Tribunale di Asti dispone l'archiviazione della suddetta denuncia, non ravvisando, nell'ambito del servizio televisivo, espressioni lesive della reputazione della persona offesa.</p> <p>Il GIP evita di riprendere l'affermazione fatta dal PM circa la mancanza di un'ordinazione di Domenico Fiume, affermando che "non vi sia chiarezza in merito alla qualità (dal punto di vista religioso) di Domenico Fiume, e conseguentemente vi siano ampi margini per dibattere circa gli esatti confini della qualità suddetta".</p>	Allegato 16 - GIP Archivia denuncia P Gabriele
18/1/2017	<p>Mons. Ravinale notifica formalmente a Mons. Gabriele Fiume che lo stesso è incorso nella scomunica <i>latae sententiae</i> in quanto i suoi comportamenti integrerebbero il rifiuto della comunione con i membri della Santa Chiesa Cattolica sottomessi al Sommo Pontefice e costituirebbero pertanto un atto scismatico.</p>	Allegato 17 - Lettera Mons Ravinale
22/9/2017	<p>Mons. Ravinale, Vescovo di Asti, rende noto pubblicamente che Mons. Gabriele Fiume è incorso nella pena della scomunica <i>latae sententiae</i>. Successivamente promuove un esposto alla Procura della Repubblica contro Gabriele Fiume ai sensi dell'art. 494 del Codice Penale - Sostituzione di persona</p>	<p>Allegato 18 - Domenico-Fiume-Pubblicazione-censura</p> <p>Allegato 19 - Nota comunicazione Scomunica</p>

19/12/2017	Il Pubblico Ministero dott. Giorgio Nicola chiede al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Asti l'archiviazione del procedimento penale contro Mons. Gabriele Fiume in quanto "... la documentazione ... attesta la qualifica di vescovo dell'indagato, seppur di confessione diversa da quella cattolica"	Allegato 20 - PM chiede archiviazione processo contro P Gabriele
24/1/2018	Il GIP presso Tribunale di Asti dispone l'archiviazione del procedimento penale condividendo l'argomentazione del PM	Allegato 21 - GIP archivia processo contro P Gabriele

Successivamente Mons. Gabriele Fiume, a tutela della propria onorabilità, essendo proseguita l'azione diffamatoria nei suoi confronti anche nei media, ha citato a giudizio le persone responsabili. Tali procedimenti sono ancora pendenti.

3) Rapporti con la “Società Papa Leone XIII”

La Società Papa Leone XIII, rivelatasi un inganno ad opera del pregiudicato Gennaro Senatore sotto la falsa identità di Michael Upmann, si presentava come un’associazione caratterizzata dalla fedeltà alla dottrina cattolica e al Santo Padre e vantava il riconoscimento da parte della Santa Sede.

Tale Organizzazione ha preso anche il nome di Opus Sancti Michaelis Archangeli, più comunemente conosciuta come Opera di San Michele di Bologna, con sede in via Dè Maonari, stessa sede dei Padri Oratoriani di San Filippo Neri. In tale sede i sacerdoti / religiosi appartenenti all’Opera di San Michele concelebravano unitamente ai Padri Oratoriani di San Filippo Neri. Con questi presupposti non era facile capire la non regolarità dell’organizzazione.

Consigliato da un prete diocesano, Padre Gabriele aderiva alla confraternita nel giugno 2012 per uscirne nell’agosto 2013, non appena aveva scoperto il raggiro. Essendo poi stato perseguito in giudizio il fondatore, la Società si è successivamente sciolta e pertanto non risulta più essere in esistenza.

14/8/2013	Padre Gabriele si dissocia temporaneamente dalla Società Papa Leone XIII in attesa di ulteriori valutazioni. Da allora non ha più fatto parte della Società.	Allegato 22 - Lettera di dissociazione
-----------	--	--

4) Note relative alla scomunica

Si riportano di seguito le singole affermazioni contenute nel documento di notifica della scomunica da parte di Mons. Ravinale, con le relative osservazioni sui fatti rilevati.

1) Si fa chiamare “Padre Gabriele”

OSSERVAZIONI: sin dalla consecrazione diaconale in data 28/7/2006 il nome di Padre Gabriele è usato lecitamente.

2) veste l’abito proprio del clero diocesano della Chiesa cattolica romana

OSSERVAZIONI: in data 24/1/2015 è stato validamente autorizzato alla celebrazione con Rito Occidentale. Si noti che l’abito del clero diocesano della Chiesa cattolica romana non è prerogativa esclusiva della Chiesa cattolica romana, ma è usato da svariate altre chiese, sia munite della successione apostolica, come nel caso degli ortodossi di rito occidentale, che nel caso di altre chiese cristiane senza successione apostolica, come nel caso della Chiesa anglicana. In particolare nella Metropolia di Milano è stato sempre in uso il Rito Gallicano che è occidentale e che prevede quindi l’uso di paramenti occidentali.

3) facendosi passare per presbitero diocesano

OSSERVAZIONI: non ha mai affermato di essere incardinato nella Chiesa cattolica romana ed era di pubblico dominio che era stato ordinato dalla Chiesa Ortodossa.

4) senza aver validamente ricevuto il sacramento dell’Ordine né, tantomeno, essere incardinato nel presbitero diocesano di Asti;

OSSERVAZIONI: è stato ordinato sacerdote dal Metropolita Sua Beatitudine Evloghios in data 28/8/2006. Non ha mai affermato di essere incardinato nel presbitero diocesano di Asti. Le ordinazioni delle Chiese ortodosse sono state riconosciute dalla Chiesa Cattolica Romana a partire al Papa Leone XIII il quale ne decretò la validità.

5) gestisce presso la citata sua residenza un’attività denominata “Santuario di Maria Rosa Mistica Madre della Chiesa/Monastero di San Bartolomeo Apostolo”, senza le autorizzazioni prescritte dalla vigente disciplina ecclesiastica per l’erezione dei luoghi di culto

OSSERVAZIONI: è stato nominato Abate del Sacro Monastero Ortodosso di san Bartolomeo Apostolo in data 30/7/2010. Il tomos di autonomia rilasciato in data 24/2/2015 fa espresso riferimento a “Mons. Gabrele, al secolo Domenico Fiume, Arcivescovo Metropolita e Abate del Monastero di San Bartolomeo Apostolo / Santuario di Maria Rosa Mistica Madre della Chiesa in Ferrere (AT), Collina San Giuseppe 112”. In quanto membro della Chiesa ortodossa non necessitava del permesso previsto dalla disciplina ecclesiastica cattolica.

6) risulta essere aderente all’Organizzazione scismatica “Società Papa Leone XIII”

OSSERVAZIONI: la Società Papa Leone XIII non risulta più in esistenza. L’adesione è durata solo un anno dal giugno 2012 all’agosto 2013, in quanto uscito non appena scoperto il raggirò. Si veda in proposito il paragrafo “Rapporti con la Società Papa Leone XIII”.

7) attenta reiteratamente al Sacrificio eucaristico e compie altri atti di culto riservati ai Ministri ordinati

OSSERVAZIONI: è stato ordinato sacerdote dal Metropolita Sua Beatitudine Evloghios in data 28/8/2006. È stato consacrato vescovo da Sua Beatitudine il Metropolita Primate Onofrio e dal Vescovo di Sondrio e Vercelli Gheorghe Buruiană in data 24/1/2015.

8) si fa passare per vescovo della Chiesa cattolica, indossando le relative insegne pontificali senza essere stato validamente elevato all'Ordine dell'Episcopato nell'ambito di comunità unite nella successione apostolica e munite del prescritto mandato pontificio

OSSERVAZIONI: non ha mai affermato di essere un vescovo della Chiesa cattolica romana. L'equivoco può essere stato determinato dall'autorizzazione ricevuta a vestire e celebrare con il rito occidentale (cf. punto 2). Peraltro i fedeli cattolici sono autorizzati a partecipare alle Messe celebrate da ministri di culto delle chiese ortodosse, potendosi anche comunicare, in conseguenza di quanto stabilito sin da Papa Leone XIII nella lettera Apostolica Orientalium Dignitas che ha disposto che "sia in facoltà dei fedeli di comunicarsi secondo l'uno o l'altro rito", e poi da Papa Paolo VI e dal Patriarca Athenagoras I nella Dichiarazione Comune firmata in data 7/12/1965, nonché da Paolo VI nel Decreto sulle Chiese Cattoliche Orientali del 21/11/1964.

5) Note relative alla successione apostolica

Si riporta di seguito la successione apostolica relativa Mons. Gabriele Fiume, a partire da Avxentios I, arcivescovo di Atene e tutti gli Ellenici:

AD 1978 - Avxentios I, arcivescovo di Atene e tutti gli Ellenici consacra Arcivescovo Gabriel di Lisbona

AD 1984 - Arcivescovo Gabriel di Lisbona consacra Arcivescovo Evloghios di Milano

AD 2008 - Arcivescovo Evloghios di Milano consacra Arcivescovo Onofrio

AD 2015 - Arcivescovo Onofrio consacra Gabriele (al secolo Domenico Fiume)

I seguenti documenti sono di supporto alla descrizione dello status ecclesiastico dell'Arcivescovo Onofrio:

4/5/2012	Lettera di Sua Beatitudine John (Lo Bue)	Allegato 23
14/8/2012	Lettera di Sua Beatitudine John (Lo Bue)	Allegato 24

Di seguito si trascrivono alcune informazioni aggiuntive relative all'Arcivescovo Onofrio reperibili dai siti internet <https://metropoliamilano.com> della Metropolia di Aquileia e dell'Europa Occidentale e <http://octavianrodna.ro> dell'Arcivescovo Metropolita Onofrio. Per ulteriori approfondimenti è inoltre possibile fare riferimento alla pagina Facebook della Missione Cristiana Ortodossa San Giovanni Battista – Bergamo dei S.E. Mons. Onofrio (<https://www.facebook.com/Misiunea-Crestin-Ortodoxa-Sfantul-Ioan-Botezatorul-Bergamo-966747763444892/>).

Estratto del sito Metropoliamilano.com scaricato in data 31-12-2020 dal seguente indirizzo web:

<https://metropoliamilano.com/2014/04/25/storia-della-metropolia-di-aquileia-e-leuropa-occidentale/>

Storia della Metropolia di Aquileia e l'Europa Occidentale

----- *Omissis* -----

Nel febbraio 2011, gli arcivescovi negli Stati Uniti sono stati concessi a Tomos di Autonomia dal Santo Sinodo di Milano, che includeva il decanato britannico. Comunione convenzionale cessò tra la chiesa americana e il Santo Sinodo di Milano nell'aprile 2011 per i motivi di dialogo di unità del Sinodo di Milano con il Patriarcato di Mosca. In questo periodo fino al 2013 Metropolita Evloghios e l'Arcivescovo Avondios rinunciano ai titoli amministrativi ma non al Episcopato in dialogo di unità e riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa Russa – Patriarcato di Mosca. Per questo motivo **S.E. Arcivescovo Onofrio** di Bergamo insieme agli Americani si ritirano. **Arcivescovo Onofrio** diventando Metropolita del suo sinodo.

----- *Omissis* -----

Dal sito dell’Arcivescovo Metropolita Onofrio

<http://octavianrodna.ro/despre/biografie/>

- Il 15 giugno 2008 riceve a richiesta la benedizione di uscita dall’eparchia di Moldavia, stabilendosi nell’ambito della Metropolia Ortodossa di Milano e Aquileia con la sede in Milano-Italia, dove il 20 giugno 2008 è nominato vescovo vicario dal Santo Sinodo. Il 29 giugno 2008 è ordinato Vescovo dal Metropolita Primate Evloghios e dai membri del Santo Sinodo, che hanno officiato la Santa Liturgia nella Chiesa S. Nicolae di Milano-Italia.
- Il 31 agosto 2008, è nominato Arcivescovo titolare di Bergamo e Vercelli e nominato Esarca per l’Europa dell’Est. Il 1 settembre 2009 il Santo Sinodo, nella permanenza dei lavori sinodali ha cambiato la titolatura in Arcivescovo di Sondrio con la residenza in Bergamo (Città Alta).
- Il 21 aprile/4 maggio 2012, è stato nominato Archiepiscopo di Bergamo e Metropolita della Nuova Metropolia “Metropolia Autonoma Cristiana Ortodossa secondo il Vecchio Calendario in Italia” con la sede in Bergamo, a seguito del ritiro del Metropolita Evloghios dalla sedia di Metropolita il 8 aprile 2012 della Metropolia di Milano e Aquileia, con la sede in Milano diventando Primate “Locum Tenens”, in conformità al Protocollo n. 7 del 4 maggio 2012 rilasciato dal Metropolita Primate Ioan di America. Il 1 giugno 2012, il Santo Sinodo della nuova Metropolia ha scelto Onofrio come principale sacerdote della Metropolia, essendo installato nella nuova carica presso il Monastero “Sfanta Treime” di Cernauti – Ucraina.

6) Note relative all'articolo di Giovanna Balestrino, presidente del Gris di Acqui Terme

In data 8 ottobre 2017 Giovanna Balestrino, nella sua veste di presidente del Gris di Acqui Terme, firma un articolo quotidiano La Stampa, che appare anche online sul sito, intitolato "Anche per i magistrati sig. Fiume non è un prete" (<https://www.lastampa.it/asti/2017/10/08/news>).

L'articolo fa riferimento all'archiviazione da parte del GIP del Tribunale di Asti avvenuta due anni prima (23 ottobre 2015), della denuncia per diffamazione sporta da Domenico Fiume. In particolare la Balestrino cita il PM che nella sua richiesta di archiviazione affermava che "nel caso in esame è ampiamente documentata la mancanza di una ordinazione che leghi Fiume Domenico ad una qualunque chiesa ufficialmente riconosciuta".

Tuttavia, incomprensibilmente, l'articolo omette di precisare che il GIP non ha fatto propria la suddetta affermazione del PM, ma ha argomentato che la questione era controversa affermando che "non vi sia chiarezza in merito alla qualità (dal punto di vista religioso) di Domenico Fiume, e conseguentemente vi siano ampi margini per dibattere circa gli esatti confini della qualità suddetta".

Inoltre, pur risultando l'articolo modificato in data 19 giugno 2019, non si fa alcuna menzione del fatto che in data 24 gennaio 2018 il GIP dello stesso tribunale di Asti ha disposto l'archiviazione del procedimento penale contro Mons. Gabriele Fiume ai sensi dell'art. 494 CP – Sostituzione di persona, in quanto ha condiviso quanto affermato dal PM il quale ha "ritenuto che il fatto non sussiste, come desumibile dalla documentazione depositata dalla difesa che attesta la qualifica di vescovo dell'indagato, seppur di confessione diversa da quella cattolica".

Ecclesia Metropolitana
Mediolani, Europae occ.



Autonoma Orthodoxa
et Americae

Bulla Consecrationis

Oggi, il 28 Luglio, 15 Luglio secondo il Calendario Antico della Chiesa, Anno Domini MMVI, abbiamo celebrato la Divina Liturgia durante la quale abbiamo ordinato

D I A C O N O

L'Ipodiacono Padre GABRIEL, al mondo Domenico FIUME, residente a Poirino, provincia di Torino.

L'Ierodiacono Gabriel fu accettato come Rassofof domenica scorsa, il 23 Luglio alla fine della Liturgia dal nostro reverendissimo Padre Igumeno Giovanni Climaco.

Il reverendo Ierodiacono Gabriele appartiene al clero della nostra Chiesa-cattedrale dei Santi Nicola ed Ambrogio di Milano, Via San Gregorio 5 - Arcidiocesi ortodossa di Milano

Milano, il 28 Luglio 2006
Festa del santo Principe Vladimiro

+ Metr. Evloghios I

+ METROPOLITA EVLOGHIOS I
ARCIVESCOVO DI MILANO E DELL'ITALIA
METROPOLITA DI AQUILEIA
PRIMATE



ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

- S. Sinodo di Milano e Aquileia -
Arcidiocesi di Milano



Sua Beatitudine EVLOGHIOS
Metropolita-Primate

Certificato di Ordinazione sacerdotale

Oggi, il 15 agosto, 28 secondo il calendario civile, Festa della Dormizione della Vergine Maria, Madre di Dio, abbiamo celebrato nella nostra cattedrale di Milano la Divina Liturgia durante la quale abbiamo ordinato sacerdote il Reverendo Ierodiacono Padre

GABRIELE (Fiume)

Padre Gabriele fa dunque parte del nostro clero nell'erigendo decanato del Piemonte Milano, il 15 agosto (28 del calendario civile) Anno Domini MMVI
Registro Nr. 394



Metropolita Evloghios
Arcivescovo di Milano
Metropolita - Primate



Allegato 3

Mons. Antonio
Arcivescovo Metropolita d'Italia
Chiesa Ortodossa in Italia

Certificato di Ordinazione Sacerdotale

Oggi 1 febbraio 2007 nella Nostra Chiesa Cattedrale in Aprilia, durante la solenne Divina Liturgia, abbiamo ordinato Sacerdote il rev.do Padre Gabriele Fiume (al secolo Domenico), nato a Reggio Calabria il 4 agosto 1979.

Ciò sia noto al Clero ed ai Fedeli.

+ Antonio

Aprilia, 1 febbraio 2007



ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

- S. Sinodo di Milano e Aquileia -
Arcidiocesi di Milano



Sua Beatitudine EVLOGHIOS
Metropolita-Primate

Con questo atto revoca il decreto disciplinare
Nr. 390 nei confronti del Rev. P. Gabriele
Fiume e lo dichiara libero da ogni censura
ecclesiastica in attesa della sua rima-
diazione nella nostra metropoli.
Milano, il 25 giugno 2008 (N.Cel.)
Festa di S. Omobono il 12 giugno 2008
+ Metropolita Evloghios



Reg. Nr. 448

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΪΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

- S. Sinodo di Milano e Aquileia -
Arcidiocesi di Milano



Sua Beatitudine EVLOGHIOS
Metropolita-Primate

Con questo documento si certifica che l'Abate GABRIELE (Fiume),
residente a Riva presso Chieri, incardinato nella nostra Metropolia,
è responsabile della pastorale nel Veneto e Friuli.

Milano, città di S. Ambrogio, il 4 Luglio 2008

+ Metropolita Evloghios



Chiesa dei Veri Cristiani Ortodossi di Grecia (FOX)

Metropolia di Milano e Aquileia

Arcidiocesi di Milano

Vicariato Generale dell'Arcidiocesi

Via San Gregorio, 5, 20124, Milano. Tel. / Fax. 02-2046996

Al Rev.mo Abate Gabriele (Fiume)

Sospensione a divinis

Reverendo abate Gabriele, con questa mia lettera Le viene notificata la sospensione a divinis. Lei non potrà pertanto celebrare la Divina Liturgia, amministrare i sacramenti e proseguire la sua opera sacerdotale e di evangelizzazione fino a nuovo ordine. Le motivazioni della sospensione sono le seguenti:

1. dopo aver sostenuto a più riprese, parlando con i propri superiori, di occuparsi di una comunità ortodossa in Friuli Venezia Giulia, organizzava invece "messe di guarigione" (sconosciute alla tradizione ortodossa) alle quali partecipavano quasi esclusivamente appartenenti alla Chiesa cattolica romana;
2. alimentava un culto della personalità, incentrato su ipotetiche doti di guaritore e taumaturgo spirituale, veggente, portatore di stimate. Così viene, per esempio, presentato nel sito WEB dell'associazione Edizioni Segno (presso la quale organizzava gli incontri) nella pagina in cui si presenta il suo libro: "*Padre Gabriele, ordinato sacerdote ortodosso il 1° febbraio 2007, ha sperimentato fin dall'infanzia una straordinaria vicinanza con il soprannaturale, che si è manifestato nella sua vita con apparizioni di Gesù e della Madonna. Intrapreso quindi un cammino mistico fatto di esperienze sempre più intense, tra cui la stessa Passione di Cristo che egli rivive ogni anno, si è dedicato completamente a servire Dio, superando non pochi ostacoli e difficoltà. Sotto la speciale protezione di San Gabriele dell'Addolorata, padre Gabriele opera come strumento del Signore grazie ai particolari carismi di cui è dotato: la capacità di leggere nei cuori e diagnosticare le malattie, lo spirito di profezia, il carisma delle lingue e il dono di scacciare i demoni e guarire i malati*";
3. pregava apertamente per ottenere l'intercessione di santi della Chiesa cattolica romana, non riconosciuti dalla tradizione ortodossa;
4. pregava (e forse concelebava, come sembrerebbero attestare fotografie delle celebrazioni) insieme al clero della Chiesa cattolica romana, contravvenendo ai dettami dei Sacri Canonici;
5. creava forti tensioni a livello locale con la Chiesa cattolica romana, spingendo quattro arcivescovi della Chiesa di Roma a scrivere un documento contro il tipo di attività svolte, oltre che da altri, anche da p. Gabriele, rischiando di trascinare la nostra Metropolia in un conflitto aperto, non voluto e non necessario, con la Chiesa latina;

6. seminava zizzania accusando alcuni confratelli - non in grado di controbattere perché assenti - di comportamenti scorretti, spinto non da amore fraterno e per desiderio di correzione, ma da maldicenza e allo scopo di difendersi;
7. inveiva apertamente contro i propri superiori, ricattando la Chiesa che lo aveva ordinato sacerdote (e che lo aveva accolto nuovamente dopo la sua caduta, dandogli nuove opportunità), minacciando di coprirla di fango se i superiori non avessero ottemperato ai suoi desiderata.

Si sottolinea come i punti sopra riportati richiederebbero interventi assai più drastici, come la deposizione, la riduzione allo stato laicale e la scomunica. E' solo perché la nostra Chiesa è mossa dal desiderio che ciascuno si ravveda e si salvi che si procede, nel Suo caso specifico, alla semplice sospensione a divinis, fino a quando non sarà fatta piena luce sui fatti di cui sopra.



Milano, 7/4/2008

Luca, Arcivescovo

+ Mons. Luca, Arcivescovo,
Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Milano



S. Ambrogio di Milano

Metropolia Ortodossa di Aquileia
Arcidiocesi di Milano



Evloghios I
Metropolita Primate



S. Cromazio di Aquileia

Con la data di oggi, Noi Evloghios,
Metropolita-Primate, nominiamo
il nostro Abate-Igumeno, Archi-
mandrita Gabriele Gran Priore
dell'Arciconfraternita di S. Ambrogio.
Milano, il 2 Luglio 2010

Evloghios
Primate



Chiesa Russa Ortodossa di S. Nicola
Via San Gregorio, 5
20124 MILANO
Tel. 02/2046996



*Metropoli Ortodossa di Milano e Aquileia
Arcivescovo di Milano*

Noi,

Con il presente documento, certifichiamo che il Rev. Padre Archimandrita

Gabriele (Domenico) Fume

appartiene alla nostra Metropoli Ortodossa di Aquileia.

*Per la volontà di Dio nominiamo il Rev. Padre Abate del Sacro Monastero
Ortodosso di San Bartolomeo Apostolo.*

Con la benedizione del nostro Primate, Sua Beatitudine Evloghios I



Milano 30 luglio 2010



*+ Hieronimos
+ Archimandrita
Egypcius usque.*





Arcidiocesi di Milano via San Gregorio nr.5 Milano 20124 Tel/Fax: + 39 02 20 46 996 www.metropoliadimilano.it E-mail: siluan_ortodox@yahoo.it

Decreto Metropolitano,
538

In base alla Sua richiesta, Rev. Archimandrita GABRIELE FIUME di essere dimesso da ogni incarico presso la Nostra Metropolia di Milano e Aquilea, nonostante il fatto che Noi, Evloghios I non abbiamo espresso in alcun modo il desiderio di allontanarLa dai Suoi incarichi, **APPROVIAMO** la Sua richiesta in modo irrevocabile per la seconda volta. Lei con il Suo seguito (Monastero) si è già allontanato una volta ed è stato riammesso nel clero della nostra Metropolia.


La Sua richiesta di passare ad un'altra realtà Ecclesiastica Ortodossa è di Sua competenza ed è il Suo desiderio, e noi non interferiamo in nulla. Gli mandiamo la benedizione di Dio e le nostre più cordiali saluti e tutto il bene possibile che si può augurare ad un religioso nel Suo stato.

Con la benedizione di S.B. Evloghios I Primate della Metropolia Ortodossa di Milano e Aquileia.

Milano 29 novembre 2010



† Avondios
Arcivescovo
Vicario Generale



Allegato 10

Caro Padre Gabriele Lei sa bene che secondo la legge ecclesiastica un sacerdote non può star neanche per un breve periodo - senza vescovo.

Fino alla sua incardinazione in un'altra diocesi Lei rimane Membro della nostra eparchia.

Siccome Lei non è stato colpito da nessuna censura Lei può continuare a celebrare le div. liturgie.

Dipende poi da Lei e il Suo futuro vescovo ciò che desidera fare. Ho alcuni viaggi da fare all'estero.

Con calma ci vedremo poi.

Che Dio La benedica

Wilkens, il 29/11/2010 + Mch. Eulgius





**METROPOLIA CRISTIANA ORTODOSSA
AUTONOMA DI BERGAMO E DELL'EUROPA**

*Sua Beatitudine Metropolita Primate Mons. Onofrio (Pop Dr. Octavian)
Arcivescovo Ortodosso di Bergamo e dell'Europa
via Alessandro Furietti, 7/6
24126 Bergamo (BG)
ITALY*

PROT. N° 118

MANDATO APOSTOLICO

Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Noi ONOFRIO al secolo Octavian Pop, Arcivescovo di Bergamo, Metropolita Primate della Chiesa Cristiana Ortodossa Autonoma di Bergamo e dell'Europa, salute e apostolica benedizione al diletto figlio GABRIELE al secolo Domenico Fiume, nato a Reggio Calabria, il 4 agosto 1979, sacerdote e Abate del Monastero di San Bartolomeo Apostolo in Ferrere (Asti).

Noi, che abbiamo assunto la guida della famiglia cristiana, non esitiamo a perseguire con grande impegno e amore tutto ciò che riteniamo condurre ad un governo più agevole e sicuro dell'intera Chiesa, con il fermo convincimento che i fiori e i frutti spirituali possano essere raccolti più ricchi là dove le cose della Chiesa sono ben disposte e amministrate. Per questo, mentre la comunità cristiana del Monastero di san Bartolomeo Apostolo in Ferrere (Asti) aspetta di avere un pastore, abbiamo pensato a te, o diletto figlio, giacché hai dato prova di essere sollecito ed esperto maestro nella fede e araldo dell'amore di Cristo. E così, ricevuto il parere del nostro Santo Sinodo, valendoci della Nostra autorità apostolica, ti nominiamo e designiamo Vescovo Abate del Monastero di San Bartolomeo Apostolo in Ferrere (Asti), con l'aggiunta degli obblighi e dei diritti che sono connessi con il tuo status e la tua nomina, come prescritto nei sacri canoni. Ma, prima, tu dovrai fare la professione di fede e prestare il giuramento di fedeltà alle leggi e alle norme della Chiesa. Desideriamo, inoltre, che il clero, conosca questo Nostro decreto e decisione e che ti accolgano con animo ben disposto come loro pastore e annunciatore della verità. Nondimeno, Noi, o diletto figlio, ti rammentiamo ardentemente che quanto più ti mostrerai sollecito ministro dei divini misteri, tanto più il popolo a te affidato ti accoglierà come vera immagine di Cristo.

Dato in Bergamo, presso la nostra sede Metropolitana, il giorno 8 gennaio, nell'anno del Signore 2015



Onofrio Pop

+ Onofrio (Pop Dr. Octavian)
Arcivescovo Metropolita di Bergamo
Primate della Metropolia Cristiana Ortodossa Autonoma
di Bergamo e dell'Europa

Mihail

+ Mihail (Gheorghe Buruiană)
Vescovo di Sondrio e Vercelli
Segretario del Santo Sinodo

Allegato 12



**METROPOLIA CRISTIANA ORTODOSSA
AUTONOMA DI BERGAMO E DELL'EUROPA**

*Sua Beatitudine Metropolita Primate Mons. Onofrio (Pop Dr. Octavian)
Arcivescovo Ortodosso di Bergamo e dell'Europa
via Alessandro Furietti, 7/6
24126 Bergamo (BG)
ITALY*

PROT. N° 119

BOLLA DI CONSACRAZIONE EPISCOPALE

Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Noi Onofrio, al secolo Pop Dr. Octavian, per Grazia di Dio Metropolita Primate della Santa Chiesa Ortodossa, Metropolia Cristiana Ortodossa Autonoma di Bergamo e dell'Europa, assistito dal Vescovo Mihail Buruiană, in conformità ai Sacri Canoni Apostolici, il giorno 24 gennaio dell'Anno del Signore 2015, durante la celebrazione della solenne Divina Liturgia presso il Monastero di San Bartolomeo Apostolo in Ferrere (AT), abbiamo CONSACRATO VESCOVO il Reverendo Abate padre Gabriele al secolo Domenico Fiume con il titolo di Vescovo Abate del Monastero di San Bartolomeo Apostolo in Ferrere (AT). Ciò sia noto al Clero ed ai Fedeli.



f Onofrio Pop

+ Onofrio (Pop Dr. Octavian)
Arcivescovo Metropolita Primate

+ *G. Fiume*

+ Mihail (Gheorghe Buruiană)
Vescovo di Sondrio e Vercelli
Segretario del Santo Sinodo



METROPOLIA CRISTIANA ORTODOSSA
AUTONOMA DI BERGAMO E DELL'EUROPA

*Sua Beatitudine Metropolita Primate Mons. Onofrio (Pop Dr. Octavian)
Arcivescovo Ortodosso di Bergamo e dell'Europa
via Alessandro Furietti, 7/6
24126 Bergamo (BG)
ITALY*

PROT. N° 120

Bergamo, 24 gennaio 2015

DECRETO METROPOLITANO

Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

*Noi Onofrio, al secolo Pop Dr. Octavian, per Grazia di Dio Metropolita Primate della Santa Chiesa Ortodossa, Metropolia Cristiana Ortodossa Autonoma di Bergamo e dell'Europa, autorizziamo Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Gabriele al secolo Domenico Fiume, Vescovo Abate del Monastero di San Bartolomeo Apostolo in Ferrere (AT), alla celebrazione della Santa Messa e ad amministrare i Sacramenti secondo il Rito Occidentale.
Ciò sia noto al Clero ed ai Fedeli.*



+ Onofrio (Pop Dr. Octavian)
Arcivescovo Metropolita di Bergamo
Primate della Metropolia Cristiana Ortodossa Autonoma
di Bergamo e dell'Italia

+ Mihail (Gheorghe Burmană)
Vescovo di Sondrio e Vercelli
Segretario del Santo Sinodo



**METROPOLIA CRISTIANA ORTODOSSA
AUTONOMA DI BERGAMO E DELL'EUROPA**

*Sua Beatitudine Metropolita Primate Mons. Onofrio (Pop Dr. Octavian)
Arcivescovo Ortodosso di Bergamo e dell'Europa
via Alessandro Furietti, 7/6
24126 Bergamo (BG)
ITALY*

PROT. N° 121

Bergamo, 24 febbraio dell'Anno del Signore 2015

TOMOS

Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Noi Onofrio, per Grazia di Dio e della Santa Chiesa Ortodossa, Metropolita Primate della Metropolia Cristiana Ortodossa di Bergamo e dell'Europa, agendo con l'autorità del nostro Santo Sinodo, con questo Tomos concediamo la piena e irrevocabile autonomia al nostro fratello Arcivescovo Metropolita:

Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Gabriele, al secolo Domenico Fiume, Arcivescovo Metropolita e Abate del Monastero di San Bartolomeo Apostolo / Santuario di Maria Rosa Mistica Madre della Chiesa in Ferrere (AT), Collina San Giuseppe n. 112.

Sua Eccellenza Reverendissima Arcivescovo Metropolita Mons. Gabriele sarà, pertanto, libero di governare autonomamente tutto ciò che sarà sotto la sua giurisdizione, libero da ogni vincolo e da ogni dipendenza rispetto alla nostra Metropolia e alle altre giurisdizioni ortodosse e libero, altresì, di orientare il proprio ministero pastorale come meglio ritiene e secondo il rito occidentale.

Riconosciamo Sua Eccellenza Reverendissima Arcivescovo Metropolita Mons. Gabriele quale Gerarca nella sua giurisdizione con poteri pari ai nostri, con tutti i diritti e privilegi del suo rango come successore degli Apostoli e gli riconosciamo il diritto di indossare tutte le insegne episcopali previste nel rito occidentale (Croce pettorale, anello, bastone pastorale, Mitria, zucchetto viola, talare viola o nera filettata di viola con bottoni viola, mozzetta viola o nera filettata di viola, fascia viola e pallio).

Sua Eccellenza Reverendissima Arcivescovo Metropolita Mons. Gabriele avrà diritto di procedere alle ordinazioni diaconali, presbiteriali e alle consacrazioni episcopali che riterrà necessarie in Italia e nel mondo con diritto di creare un Sinodo di Vescovi nella sua giurisdizione.

Fatto, sottoscritto e sigillato per mano nostra e con la nostra autorità Sua Beatitudine Metropolita Primate Mons. Onofrio (Pop Dr. Octavian) Arcivescovo Ortodosso di Bergamo e dell'Europa.



[Handwritten signature of Mons. Onofrio]

+ Onofrio (Pop Dr. Octavian)
Arcivescovo Metropolita Primate

[Handwritten signature of Mons. Mihal]

+ Mihal (Gheorghe Buruiană)
Vescovo di Sondrio e Vercelli
Segretario del Santo Sinodo



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI**

IL PROCURATORE AGGIUNTO
Dott. Vincenzo Paone

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE EX ART. 408 c.p.p.

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale
- sede -

Nr. 1247/2015 Mod. Unico Noti

Il Pubblico Ministero Giulia Marchetti;

letti gli atti del procedimento penale suindicato nei confronti di:

- 1) MURGIA David nato a Roma in data 2.12.1971;
- 2) CROCE Vittorio nato a Camerano Casasco in data 23.5.1941;
- 3) BICA Ioan Dimitru nato in Romania in data 5.12.1977;
- 4) TRAVERSO Giovanni nato a Genova in data 6.9.1952;

persone sottoposte alle indagini in ordine al reato di cui all'art. 595 c2 c.p. commesso in data 1.2.2015

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia/querela presentata da Domenico FIUME, in seguito alla divulgazione di un servizio televisivo andato in onda su TV2000 durante il programma intitolato "ai confini del sacro", in cui il giornalista David MURGIA intervista la persona offesa, Vittorio CROCE, Vicario della diocesi di Asti e BICA Ioan Dimitru, Arcivescovo ortodosso di Milano e della Longobardia.

Il servizio televisivo in questione – presente agli atti (ed alla cui visione integrale si rimanda) – riguarda la realizzazione di un luogo di preghiera presso la residenza di Domenico FIUME in Ferrere, in cui lo stesso svolge riti religiosi non riconosciuti dalla chiesa cattolica e dalla chiesa ortodossa poiché non è sacerdote regolarmente ordinato.

Il querelante lamenta la lesione della propria reputazione nonché l'intento volutamente denigratorio delle espressioni utilizzate (volte a sottolineare la sua mancata appartenenza sia alla chiesa cattolica che a quella ortodossa) e contesta

altresì le verità delle affermazioni usate dal giornalista e dagli intervistati.

Invero, nelle affermazioni degli indagati non si ravvisano espressioni lesive della reputazione della persona offesa. Tali affermazioni devono essere inquadrate - anche in considerazione del contesto nel quale sono state pronunciate e del loro tenore - nella manifestazione del diritto di critica, costituzionalmente garantito, poiché rientrante nella libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) generata dal civile dubbio rispetto all'operato della p.o. che si professa "sacerdote", vestendo abiti talari, pur non essendo prete cattolico appartenente ad alcuna diocesi italiana.

Dall'esame del servizio giornalistico si ritiene che il diritto di critica sia stato espresso nei limiti di un linguaggio corretto e nel rispetto dell'altrui dignità, agendo nella piena legalità, senza porre in essere un comportamento offensivo, offrendo a Domenico Fiume la possibilità di offrire la propria versione dei fatti e ribattere a quanto affermato dagli altri soggetti intervenuti.

Il linguaggio utilizzato da Vittorio CROCE e da BICA Ioan Dimitru, se pur colorito da espressioni atte a sottolineare la distanza presa sia dalla chiesa cattolica che da quella ortodossa, non può dirsi scorretto, posto che entrambi non hanno usato espressioni offensive o allusive ma hanno voluto comunicare quanto a loro conoscenza, facendosi portavoce, nel caso di Vittorio CROCE, delle lamentele ricevute dalla curia astigiana, con l'intento di soddisfare il requisito dell'utilità sociale della sua informazione, trattandosi di fatto di interesse pubblico.

È orientamento ormai pacifico in dottrina e in giurisprudenza quello secondo il quale il diritto di cronaca - che si concreta nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero ex art. 21 Cost. - costituisca una scriminante del delitto di diffamazione solo se esercitato nel rispetto dei noti requisiti della verità della notizia, dell'interesse pubblico alla conoscenza della stessa e della correttezza formale delle espressioni usate (cd continenza).

L'elaborazione delle condizioni che legittimano l'esercizio del diritto di cronaca e quindi il limite del diritto medesimo è il frutto di un lungo percorso giurisprudenziale che ha avuto origine con la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 30.06.1984 (imp. Ansaloni).

È chiaro che il requisito della verità della notizia costituisca il limite logico essenziale del diritto di cronaca ed è, infatti, l'argomento prevalente fatto proprio anche dal querelante.

Sul punto, la costante giurisprudenza non esclude a priori la sussistenza e la possibilità in capo al giornalista di far valere la cd. verità putativa, ma ne determina le condizioni utilizzando canoni restrittivi che impongono al medesimo un dovere di verifica delle fonti informative.

Il giornalista è pertanto chiamato ad un controllo delle fonti per evitare di riportare in modo errato una notizia offensiva. Nel caso in esame è ampiamente documentata la mancanza di una ordinazione che leghi FIUME Domenico ad una qualunque chiesa ufficialmente riconosciuta. Tale mancanza è ammessa anche dallo stesso FIUME durante la discussione con il giornalista.

Deve pertanto ritenersi che gli indagati non abbiano posto in essere un fatto di diffamazione, ma abbiano operato nell'ambito del diritto di cronaca e critica giornalistica, sancito e tutelato dall'art. 21 Cost. e dalle più recenti sentenze della Giurisprudenza di Legittimità (si vedano, in particolare, la Sent. Cass. Pen., S.U., n.

37140 del 30 maggio 2001 e la Sent. Cass. Pen. , Sez. V, n. 2144 del 14 dicembre 1999).

Unico profilo che ha meritato maggiore approfondimento è quello relativo alle affermazioni di Vittorio Croce, atteso che lo stesso ha riferito di aver ricevuto lamentele in diverse occasioni circa l'operato di Domenico Fiume (noto come "Padre Gabriele"), lamentele relative al fatto che – come precisato in sede di interrogatorio dal Vicario stesso – la Chiesa non era ancora intervenuta per impedire a Fiume di professarsi sacerdote, e che diverse persone avevano subito pressioni psicologiche da parte del predetto e si erano sentite manipolate da lui.

Inoltre, precisava il Vicario, erano giunte alla Diocesi di Asti diverse email (alcune prodotte dal difensore, insieme ad altra documentazione relativa alla vicenda di Domenico Fiume, a cui integralmente si rinvia), ove le persone manifestavano il timore di denunciare Fiume in quanto lo stesso avrebbe minacciato a sua volta denunce e ritorsioni.

L'esistenza di tali segnalazioni e lamentele reiterate veniva confermata anche dal Vescovo di Asti, Francesco Ravinale, il quale riferiva di aver anche lui ricevuto telefonate del medesimo tenore e di sapere che ne erano arrivate diverse alla sua Diocesi. Specificava che in tali telefonate le persone rappresentavano il timore di ritorsioni da parte del Fiume se non avessero fatto quello che lui diceva, prospettandogli in particolare mali oscuri e futuri, generando in tali persone angoscia e paura.

Ciò posto, pare acclarata la veridicità di quanto affermato da Vittorio Croce nell'intervista in oggetto, non essendovi pertanto alcuna responsabilità né del Vicario, né – di conseguenza – del giornalista Murgia David e del legale rappresentante della società RETE BLU s.p.a. TRAVERSO Giovanni, delegata al controllo della trasmissione televisiva in oggetto, per quanto andato in onda.

Di contro, è emerso come Domenico Fiume, pur non essendo sacerdote della chiesa cattolica né ortodossa, si professi indebitamente tale (come si evince anche dalla carta di identità dello stesso), autodefinendosi sacerdote, esorcista ed anche vescovo (si veda l'estratto del profilo facebook della persona offesa).

Pertanto, ritenendosi del tutto infondata la notizia di reato

CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

AVVISA

la persona offesa:

FIUME Domenico, nato a Reggio Calabria il 04.08.1979, domiciliato ex art. 33 disp. Att. c.p.p. presso lo studio del difensore Avv. Alberto RAMIN del foro di Torino;

di aver richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari presso questo Tribunale la

chiusura del caso (con richiesta di archiviazione¹),
che nel termine di dieci giorni dal ricevimento² di questo documento Lei ha facoltà di:

- esaminare gli atti di questo procedimento,
- presentare opposizione richiedendo, con esposizione motivata, di non chiudere le indagini ma anzi di proseguirle (art. 410 c.p.p.).

Per ulteriori informazioni:

U.R.P. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti: tel. 0141.388309-316 -

fax: 0141.388319;

E- mail: urp.procura.asti@giustizia.it

orario:09.00-13.00 sabato escluso)

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Asti, 19 agosto 2015



II PUBBLICO MINISTERO
Giulia Marchetti

Depositato nella Cancelleria del Giudice in data

¹ L'archiviazione è il provvedimento con il quale il Giudice chiude il caso; nella richiesta di archiviazione sono spiegati i motivi per i quali il Pubblico Ministero ha ritenuto che non ci siano motivi sufficienti per proseguire le indagini.

² Il termine è invece di **giorni 20** nel caso in cui la denuncia abbia riguardato delitti commessi con violenza sulla persona.



TRIBUNALE DI ASTI

Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. 1247/2015 RGNR

- 3206 / 15 GIP

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

- art. 410 comma 2, c.p.p. -

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

letta

- la richiesta d'archiviazione presentata dal pubblico ministero nel procedimento iscritto a carico di Murgia David, Croce Vittorio, Bica Ioan Dimitru e Traverso Giovanni;
- l'opposizione alla richiesta d'archiviazione presentata dalla persona offesa Domenico Fiume;

rilevato

- che il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione, non ravvisando fatti aventi rilevanza penale, ed in particolare escludendo la responsabilità per diffamazione degli indagati, consistente nell'aver reso dichiarazioni (Croce e Bica) non veritiere ed offensive nei confronti del Fiume, attribuendogli fatti disdicevoli: in particolare, nell'ambito di un'intervista (condotta da Murgia) andata in onda sulla rete televisiva TV2000, all'interno della trasmissione "Ai confini del sacro", i due indagati sopra citati avrebbero dichiarato (in sintesi) che Fiume non sarebbe un sacerdote, che avrebbe creato una setta, che avrebbe minacciato e sfruttato economicamente i suoi fedeli; inoltre, il Croce si sarebbe reso responsabile anche della violazione dell'art. 612 bis cp, per la pesante campagna di stampa messa in atto nei confronti del Fiume, tale da aver generato una condizione di malattia e depressione cronica a carico del medesimo;

rilevato

- che Fiume ha sostenuto l'illiceità penale delle dichiarazioni emerse nell'intervista in virtù della loro falsità e della loro idoneità a ledere la dignità della persona: in merito all'inesistenza della qualifica di sacerdote, ha prodotto un certificato di ordinazione sacerdotale rilasciato

BM

dall'Arcivescovado Ortodosso di Milano e Aquileia, specificando di aver ottenuto la "consacrazione episcopale", ma non nell'ambito della Chiesa Cattolica ne' in quella polacca (pur ammettendo di aver avuto con quest'ultima "dei contatti"); in merito all'accusa di aver subito provvedimenti disciplinari dall'autorità ortodossa, ha prodotto documenti che smentirebbero tale circostanza; ha inoltre sostenuto che l'intervista messa in onda non era la versione integrale ma un'infedele estrapolazione (lamentandosi pure della mancata messa in onda di un suo appello a Papa Francesco affinché lo accogliesse nella Chiesa Cattolica); in merito all'accusa di aver formato una setta e di sfruttare economicamente, minacciandoli, i suoi "fedeli", Fiume ha contestato le fonti da cui originerebbero tali notizie (si tratterebbe di e.mail inviate da soggetti rimasti anonimi);

rilevato

- che nell'atto d'opposizione si afferma che il Pm non avrebbe correttamente interpretato, sotto il profilo giuridico, fatti pacificamente integranti la fattispecie di cui all'art. 595 ed all'art. 612 bis cp, e si chiede l'assunzione di diversi mezzi di prova, in particolare: l'audizione di Monsignor Onofrio, "Metropolita Primate della Chiesa Ortodossa di Bergamo e dell'Europa", al fine di provare l'avvenuta consacrazione episcopale del Fiume; la verifica tecnica del flusso di comunicazione in via informatica (scambio di e.mail) facente capo al Croce (al fine di verificare l'attendibilità delle fonti); l'audizione di diversi "fedeli" al fine di smentire la richiesta di dazioni di denaro;

ritenuto

che, nel caso in esame, emerga palesemente l'infondatezza delle notizie di reato in capo agli indagati, unitamente all'inammissibilità dei mezzi di prova offerti dall'opponente, in virtù della loro inidoneità (poiché non pertinenti) a modificare la realtà fattuale già valutata dal PM: invero, quanto alla diffamazione, non si ravvisano, nell'ambito del servizio televisivo *de quo*, espressioni lesive della reputazione della persona offesa.

Come correttamente sostenuto dal PM, e ribadito dalla giurisprudenza in molteplici occasioni, affermazioni dirette a contestare l'operato altrui, purchè non direttamente offensive ed oltraggiose, devono essere inquadrate, anche in considerazione del contesto nel quale sono state pronunciate, nella manifestazione del diritto di critica, costituzionalmente garantito, poiché rientrante nella libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), "generata dal

civile dubbio rispetto all'operato della p.o. che si professa "sacerdote", vestendo abiti talari, pur non essendo prete cattolico appartenente ad alcuna diocesi italiana" (si veda la richiesta del PM);

ritenuto

che tale ultima affermazione contenga il dirimente motivo della richiesta di archiviazione, accolto dallo scrivente, relativo all'operatività, nella fattispecie, del diritto di critica, trattandosi di un caso in cui, come emerge dallo stesso atto di opposizione, non vi sia chiarezza in merito alla qualità (dal punto di vista religioso) di Domenico Fiume, e conseguentemente vi siano ampi margini per dibattere circa gli esatti confini della qualità suddetta: basti pensare che è l'opponente stesso a dichiarare di aver lasciato la Chiesa Ortodossa di Milano e Aquileia, per poi "ritrovarla", non senza negare "contatti con la Chiesa Polacca", e di aver fatto un appello a Papa Francesco per essere ammesso nella Chiesa Cattolica.

Peraltro, dall'esame del servizio giornalistico si ritiene che il diritto di critica sia stato espresso nei limiti di un linguaggio corretto e nel rispetto dell'altrui dignità, agendo nella piena legalità, senza porre in essere un comportamento offensivo, offrendo a Domenico Fiume la possibilità di offrire la propria versione dei fatti e ribattere a quanto affermato dagli altri soggetti intervenuti.

Quanto alle lamentele cui ha fatto riferimento Vittorio Croce, ricevute dalla curia astigiana, la chiarezza utilizzata nello specificare il mezzo di divulgazione, pur senza indicazione degli autori, non risulta di per sé diffamatorio, anzi, soddisfa il requisito dell'utilità sociale dell'informazione, trattandosi di fatto di interesse pubblico;

ritenuto

che non abbiano rilevanza penale neppure le dichiarazioni di Vittorio Croce, in merito alle lamentele ricevute dalla curia, in diverse occasioni, circa l'operato di Domenico Fiume, relative al fatto che, come precisato dal Croce al PM, diverse persone avevano subito pressioni psicologiche da parte del predetto e si erano sentite manipolate da lui: l'esistenza di tali segnalazioni veniva confermata anche dal Vescovo di Asti, Francesco Ravinale, il quale riferiva di aver ricevuto telefonate del medesimo tenore e di sapere che ne erano arrivate diverse alla sua Diocesi: *"in tali telefonate le persone rappresentavano il timore di ritorsioni da parte del*

Fiume se non avessero fatto quello che lui diceva, prospettandogli in particolare mali oscuri e futuri, generando in tali persone angoscia e paura"; pertanto, deve escludersi alcuna responsabilità penale del Croce, come pure, - di conseguenza - del giornalista Murgia e del legale rappresentante della società RETE BLU s.p.a. Traverso;

ritenuto

che, rispetto al reato di cui all'art. 612 bis cp, manchi *ictu oculi* l'elemento oggettivo della fattispecie, non ravvisandosi l'elemento tipico nella condotta del Croce, come pure l'effetto pregiudizievole nei confronti del Fiume (in assenza di alcuna documentazione medica o di altro tipo a riguardo);

ritenuto

- che, a norma dell'articolo 410, comma 1, c.p.p., con l'opposizione alla richiesta d'archiviazione, la persona offesa dal reato deve indicare, a pena d'inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova;
- che, in particolare, l'opposizione è inammissibile se la persona offesa dal reato non rappresenta al giudice strade investigative suppletive, diverse, in altre parole, da quelle percorse dal pubblico ministero;

considerato

che, nel caso in esame, l'opponente non ha introdotto nuovi temi d'indagine rispetto a quelli già esaminati dal PM, ovverosia non ha specificato gli elementi, caratterizzanti le dichiarazioni rese dagli interlocutori di Fiume durante l'intervista, tali da permettere al giudice di orientarsi in maniera diversa dall'organo inquirente, attraverso l'individuazione del carattere diffamatorio delle stesse;

ritenuto

- che, a prescindere da quanto sopra, la richiesta del pubblico ministero appare comunque condivisibile, perché anche ad avviso di questo giudice non emergono fatti penalmente rilevanti, per le ragioni sopra espresse;
- che, in particolare, anche in presenza d'opposizione alla richiesta d'archiviazione, il giudice deve emettere *de plano* - senza, cioè, il previo contraddittorio assicurato dall'articolo 127 c.p.p. - il decreto d'archiviazione, tutte le volte in cui reputa inammissibile l'opposizione ed infondata la notizia di reato, per non essere state prospettate nuove strade investigative, bensì

per esser stata chiesta una diversa valutazione di elementi che hanno già costituito oggetto di accertamento;

ritenuto

- che, per giurisprudenza costante (si veda Cassazione, sez. 5, 21.4.2006 – proc. De Bellis) il decreto di archiviazione emesso *de plano* deve essere debitamente motivato sotto entrambi i profili dell'inammissibilità dell'opposizione e della infondatezza della notizia di reato;
- che l'inammissibilità dell'opposizione può essere dichiarata quando le indagini suppletive richieste non siano specifiche o pertinenti, ovvero inidonee a porre in discussione la richiesta del PM e ad incidere sulle risultanze già in atti; mentre è inibita al Gip ogni valutazione di merito in ordine alla capacità probatoria, alla fondatezza ed all'esito delle indagini stesse (si veda Cass. sez. 5, 6.5.2010 in proc. Biondani);
- che, a norma dell'articolo 410, comma 2, c.p.p., se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero;

PQM

visto l'articolo 410 c.p.p.

dichiara

inammissibile l'opposizione;

dispone

l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al pubblico ministero richiedente.

Così deciso in Asti il giorno 23/10/015

IL FUNZIONARIO
ROGGIA Giuseppe

IL GIUDICE
dott. Giorgio Morando

Depositato in Cancelleria del
Tribunale il 23/10/15

IL FUNZIONARIO
ROGGIA Giuseppe





Il Vescovo di Asti

Asti, 18 gennaio 2017

RACCOMANDATA A.R.

Egregio Signore

Domenico Fiume

Via Collina San Giuseppe, 112

Strada Gherba (Bricco Calosso)

14012 - FERRERE AT

Oggetto: Dichiarazione di censura
latae sententiae

Facciamo seguito al colloquio intervenuto lo scorso 16 febbraio 2016 presso il Vescovado di Asti, nonché alle susseguenti verifiche promosse presso i competenti Organismi della Sede Apostolica in ordine alle implicazioni canoniche derivanti dall'attività di esercizio illegittimo del culto cattolico che Ella continua reiteratamente a porre in essere nel territorio della Diocesi di Asti, soggetto alla nostra giurisdizione, presso la Sua abitazione in Ferrere, – Collina San Giuseppe 112 – Strada Gherba (Bricco Calosso), che Ella ha denominato “Santuario della Beata Vergine Rosa Mistica Madre della Chiesa” e “Monastero di San Bartolomeo Apostolo”.

In particolare risulta che Ella, presso detta Sua residenza - facendosi passare per sacerdote cattolico diocesano e indossandone l'abito ecclesiastico – si rende responsabile dell'usurpazione di uffici ecclesiastici ed attentati atti di culto riservati a presbiteri della Chiesa cattolica.

E' stato acclarato in particolare come Ella:

- abbia adibito alcuni locali della sua abitazione a “santuario” senza richiedere e ottenere la prevista approvazione dell'Ordinario del luogo;
- abbia adattato alcuni locali della sua abitazione a “chiesa” e a “monastero” senza richiedere e ottenere il consenso scritto del Vescovo diocesano, prescritto per entrambe le fattispecie;
- in tali luoghi, indossando i paramenti riservati ai Presbiteri della Chiesa cattolica, ponga abitualmente in atto attentati al Sacrificio eucaristico e simili, inoltre, la celebrazione di altre azioni liturgiche e di sacramentali;
- abbia aderito alla comunità scismatica denominata “Società Papa Leone XIII”.

./.

Risulta da ultimo che Ella si fa passare per vescovo della Chiesa cattolica, indossando le relative insegne pontificali senza essere stato validamente elevato all'Ordine dell'Episcopato nell'ambito di comunità unite nella successione apostolica, ovvero senza mandato pontificio.

Con grande dolore abbiamo acclarato che i comportamenti appena elencati - singolarmente e congiuntamente valutati - integrano il rifiuto da parte Sua della comunione con i membri della Santa Chiesa Cattolica sottomessi al Sommo Pontefice e costituiscono, pertanto, un atto scismatico. Compiendo tale atto Ella è incorso nella pena della scomunica prevista dalla disciplina ecclesiastica.

La Sua condotta suscita inoltre grave confusione nel Popolo di Dio, sia per quanti accedono in buona fede nei locali dove svolge le attività sopra indicate nella convinzione di prendere parte ad azioni liturgiche validamente poste in atto e sia a quanti, pur a conoscenza di tali abusi, cooperino o aderiscano deliberatamente al comportamento scismatico, esponendosi alle medesime sanzioni canoniche.

In relazione a tutto quanto sopra esposto è nostro preciso dovere rivolgerLe un fermo quanto paterno invito a desistere immediatamente da tutti i comportamenti scismatici sopra descritti, al fine di poter avviare il procedimento per la remissione della scomunica da cui è irretito, evidenziandoLe che, permanendo tale gravissima situazione, saremo costretti - trascorsi 30 giorni dal ricevimento della presente - a rendere noto a tutti i fedeli cattolici gli aspetti che questa triste circostanza pone in evidenza.

Detta censura, infatti, potrà essere rimessa solamente ai sensi del combinato disposto dei cann. 1347, § 2, e 1358, § 1, del CJC, ovvero esclusivamente nel caso in cui Ella receda dalla contumacia.

Avverso la presente dichiarazione potrà essere proposto ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede, ex articolo 27 delle norme promulgate con il *Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*.

Distinti saluti.



✠ Francesco Ravinale

Vescovo di Asti

Francesco Ravinale

(Diac. Natale Campanella)
Cancelliere Vescovile

du Campanella,

Con grave afflizione la Chiesa di Dio che è in Asti ha preso atto che il **Signor Domenico FIUME - alias Padre/Monsignor Gabriele Fiume** - battezzato il 7 ottobre 1979 presso la Parrocchia di San Sperato in Reggio Calabria, Diocesi di Reggio Calabria-Bova e residente nel territorio della Diocesi di Asti in Ferrere - Collina San Giuseppe 112 - Strada Gherba (Bricco Calosso):

- si fa chiamare "Padre Gabriele" e veste l'abito proprio del clero diocesano della Chiesa cattolica romana facendosi passare per presbitero diocesano senza aver validamente ricevuto il sacramento dell'Ordine né, tantomeno, essere incardinato nel presbiterio diocesano di Asti;
- gestisce presso la citata sua residenza un'attività denominata "Santuario di Maria Rosa Mistica Madre della Chiesa/Monastero di San Bartolomeo Apostolo", senza le autorizzazioni prescritte dalla vigente disciplina ecclesiastica per l'erezione dei luoghi di culto;
- risulta essere aderente all'Organizzazione scismatica "Società Papa Leone XIII";
- attenta reiteratamente al Sacrificio eucaristico e compie altri atti di culto riservati ai Ministri ordinati;
- si fa passare per vescovo della Chiesa cattolica, indossando le relative insegne pontificali senza essere stato validamente elevato all'Ordine dell'Episcopato nell'ambito di comunità unite nella successione apostolica e munite del prescritto mandato pontificio.

Atteso che - oltre che per più gravi delitti dianzi descritti la cui valutazione è riservata alla Sede Apostolica - tali attività integrano la fattispecie di comportamento scismatico di cui all'articolo 751 del cjc;

Sentita la Congregazione per la Dottrina della Fede ed accertata la propria competenza ai sensi dell'articolo 2 delle Norme promulgate con il Motu proprio *Sacramentorum Sanctitatis tutela*;

Appurato che tali circostanze hanno indotto ed inducono numerose persone - in buona fede - a recarsi presso l'abitazione di Domenico Fiume, nella residenza sopra indicata, con la convinzione di prendere parte ad azioni liturgiche legittimamente officiate da ministri di culto cattolici;

In data 18 gennaio 2017 abbiamo formalizzato all'interessato una lettera in cui si dichiara che **Domenico FIUME - alias Padre Gabriele, alias Monsignor Gabriele Fiume** - è **incorso nella scomunica latae sententiae** invitando il medesimo a desistere immediatamente da tutti i comportamenti scismatici sopra descritti, al fine di poter

avviare il procedimento per la remissione della scomunica dichiarata, ovvero a ricorrere avverso tale dichiarazione ai sensi dell'articolo 27 del Motu proprio *Sacramentorum Sanctitatis tutela*.

Poiché non risulta allo stato pervenuta alcuna informazione in merito a segni di ravvedimento, ovvero ad altre iniziative volte ad ottenere la remissione della scomunica, ci vediamo costretti a rendere noto a tutti i fedeli cattolici gli aspetti che questa triste circostanza pone in evidenza.

In relazione a tutto quanto sopra esposto, con il presente atto

RENDIAMO NOTO A TUTTI I FEDELI CATTOLICI CHE DOMENICO FIUME

è incorso nella grave pena della scomunica prevista dalla disciplina ecclesiastica - can. 1364, § 1, del CJC - con tutte le conseguenze derivanti da tale provvedimento.

Detta censura potrà essere rimessa solamente ai sensi del combinato disposto dei cann. 1347, § 2, e 1358, § 1, del CJC, ovvero esclusivamente nel caso in cui il reo receda dalla contumacia.

Avverso la dichiarazione di scomunica può essere proposto ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede, ex articolo 27 delle norme promulgate con il *Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*.

Nelle presenti circostanze, desidero soprattutto rivolgere un appello allo stesso tempo solenne e commosso, paterno e fraterno, a tutti coloro che finora hanno frequentato la residenza di Domenico Fiume, prendendo parte in diversi modi alle attività scismatiche ivi poste in essere, affinché compiano il grave dovere di rimanere uniti alla Chiesa Cattolica, e di non continuare a sostenere in alcun modo tali attività. Nessuno deve ignorare che l'adesione formale allo scisma costituisce una grave offesa a Dio e comporta la scomunica stabilita dal diritto della Chiesa.

Si dà mandato al Cancelliere Vescovile di curare le modalità per la più ampia diffusione del presente atto presso il Popolo di Dio.

Dato in Asti il 22 settembre dell'anno del Signore 2017

(✠ *Francesco Ravinale*)

Vescovo

(*Diac. Natale Campanella*)
Cancelliere

Si rende noto che il Signor Domenico Fiume (alias padre o monsignor Gabriele) si è reso responsabile del delitto di scisma previsto dalla disciplina ecclesiastica ed è pertanto incorso nella pena della scomunica *latae sententiae*.

Nel fare rinvio per ogni dettaglio all'[allegato testo](#) della Dichiarazione di scomunica, in sintesi è stato acclarato che il Signor Fiume si spaccia come prete diocesano o come vescovo della Chiesa cattolica senza essere mai stato validamente ordinato. Inoltre, gestisce presso la sua residenza in Ferrere un'attività denominata "Santuario di Maria Rosa Mistica Madre della Chiesa/Monastero di San Bartolomeo Apostolo", simulando la celebrazione di atti di culto riservati ai Ministri della Chiesa cattolica.

Il Signor Fiume è stato formalmente avvertito che per il solo fatto di aver posto in essere tali atti era incorso nella censura *latae sententiae*, con un paterno invito a desistere dal comportamento scismatico.

La Chiesa di Asti è giunta dolorosamente alla decisione di dare pubblicità alla "Dichiarazione" al termine di un lungo percorso, sentita la Congregazione per la Dottrina della Fede e la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, dopo aver constatato l'assenza da parte del Signor Fiume di qualsivoglia segno di ravvedimento, per doverosa tutela di quanti – in buona fede – si recano presso il presunto Santuario con la convinzione di prendere parte ad azioni liturgiche legittimamente officiate da un ministro di culto cattolico.

Il Vescovo di Asti, Mons. Francesco Ravinale, coglie l'occasione per rivolgere un fervido appello a tutti coloro che finora hanno frequentato la residenza di Domenico Fiume, prendendo parte in diversi modi alle attività scismatiche, affinché restino uniti alla Chiesa Cattolica e desistano dal recarsi in tale luogo, evidenziando che l'adesione formale allo scisma costituisce una grave offesa a Dio e comporta a sua volta la scomunica stabilita dal diritto della Chiesa.



Allegato 20 122


PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE EX ART. 408 c.p.p.

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale
- sede -

N. 4042/17

R.G. Mod. Unico Noti



Il Pubblico Ministero dott. Giorgio NICOLA

letti gli atti del procedimento penale suindicato nei confronti di:
FIUME Domenico, in atti generalizzato
persona sottoposta alle indagini per le seguenti imputazioni:
reato di cui all'art. 494 c.p.

Ritenuto che il fatto non sussiste, come desumibile dalla documentazione depositata dalla difesa che attesa la qualifica di vescovo dell'indagato, seppure di confessione diversa da quella cattolica

CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Asti, 19.12.2017

VISCO, PI. INTERESSA IL DEPOSITO IM

21 DIC. 2017

TRIBUNALE DI ASTI

II PUBBLICO MINISTERO
Dott. Giorgio NICOLA

Depositato nella Cancelleria del Giudice in data

CONSULTAZIONE

La Chiesa dei Cristiani Ortodossi Puri della Grecia ha fatto la seguente domanda:

Se i matrimoni che vengono celebrati dalla Chiesa dei C.O.P. della Grecia (Calendario Vecchio) vengono riconosciuti dallo Stato greco e sulla base di quali disposizioni di legge:

Come è noto, sotto il nome Paleoimerologhites sono quelli che costituiscono quella parte della Chiesa Unica, Santa, Universale e Apostolica di Cristo, i quali applicano nell' Adorazione Divina il Calendario Giuliano (vecchio) come Ecclesiastico.-

Con questa loro qualità costituiscono una Chiesa particolare, celebrando tutte le cerimonie religiose ortodosse, fatti che sono stati riconosciuti in vari tempi dalla Giustizia greca (consultazione del Procuratore della Repubblica A.P. 13/1932 Themis vol. 43(1932) pag. 396, Tribunale di Prima Istanza di Pireo 334/1973 NoB pag. 554,1) .

Lo Stato, inoltre, con la Circolare del Ministro degli Interni n. 24952/5254/5-4-1969 con oggetto "Registrazione nei registri di atti di matrimonio e di battesimo celebrati da parroci Paleoimerologhites "riconosce come validi i matrimoni celebrati da Paleoimerologites. La circolare relativa dice: "I matrimoni questi sono validi, perchè il dissenso di quelli che sostengono che il Calendario Giuliano sia più giusto, non offende le dottrine della Chiesa Orientale alla quale anche loro appartengono e della quale seguono le forme e le regole funzionali ed ecclesiastiche quando praticano i loro uffici religiosi! Lo stesso vale per i battesimi.-

Dall' altra parte, con speciale dichiarazione esplicativa, che costituisce parte inseparabile della Costituzione greca del 1975 (vede Verbali della V Parlamento di Revisione greco pag.

421) esplesamente risulta l' indipendenza della Chiesa Ortodossa dei Paleoimerologhites come anche la validità e la legittimità dei matrimoni e dei battesimi celebrati da essi, e nessun dubbio esiste su questo argomento.-

Di quanto esposto di sopra spontaneamente risulta la conclusione che i matrimoni e i battesimi celebrati dai sacerdoti dei Cristiani Ortodossi Puri della Grecia (Paleoimerologhites) sono validi davanti allo Stato greco e vengono riconosciuti da esso.-

Atene, 6-2-1985

CON. TSIRICOS
AVVOCATO
VIA THEMISTOCLEOUS 31 - ATENE
firma

Per tradizione conforme all' originale all'atto redatto in greco. Atene, 11 febbraio 1985

La traduttrice
P. Macropoulou



REPUBLIQUE HELLENIQUE
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
Vu pour legalization de l'original
du Traducteur et de l'acte
15 FEB 1985

[Handwritten signature]

LA S U C C E S S I O N E A P O S T O L I C A

della Chiesa ortodossa dei Veri Cristiani Ortodossi di Grecia (Vecchio Calendario) nata come chiesa indipendente nel 1935 quando tre metropolitani della chiesa statale di Grecia passarono al movimento del 1923 per la difesa della genuina tradizione apostolica in Grecia.

- 1906 Il santo Metropolita Vladimiro di Kiev (+1918 come martire) ordina il vescovo ANASTASIJ, in seguito primo primate della Chiesa Russa in Esilio
- 1947 il Metropolita ANASTASII ordina con altri vescovi il vescovo SERAFIM
- 1960 l'Arcivescovo SERAFIM Ivanov e il vescovo TEOPHIL Jonescu, membro di Chicago del S. Sinodo della Chiesa russa in es
- ordinano il 19 dicembre il primo vescovo greco AKAKIOS Pappas
- 1962 l'arcivescovo russo LEONTII Filipovic e l'arcivescovo AKAKIOS Pappas consacrato vescovo di Zitomir secondo primate della chiesa greca da 3 vescovi del patriarcato russo ordinano il 20 maggio S.E. AVXENTIOS
- in seguito 3° primate della Chiesa greca e Fondatore della metropolia dell'Europa occidentale, oggi di Milano-Aquileia
- 1969 Il Santo Sinodo della chiesa Russa in Esilio, da 2006 di nuovo in comuni con il Patriarcato di Mosca, riconosce tutte le consacrazioni, del passato e del futuro, e stabilisce la comunione fra le due chiese sorelle
- 1978 S.B. Arcivescovo AVXENTIOS e i metropolitani Gerondios, Callistos e Anto consacrano il 19 giugno S.E. GABRIELE I°
- e nel 1984 S.E. TIAGO di Coimbra
- 1984 Dieto l'Ordine del Santo Sinodo e del suo Primate AVXENTIOS di Atene il metropolita GABRIELE + S.E. Mons TIAGO primate della metropolia d'Occ. vescovo di Coimbra consacrano il 9 ottobre S.E. EVLOGHIOS di Milano e il 22 ott. S.E. GREGORIO di Torino
- 1984 Sua Beatitudine AVXENTIOS di Atene e il Santo Sinodo della Chiesa greca elevano la metropolia d'Occidente (oggi di Milano - Aquileia) alla dignità di UNA CHIESA AUTONOMA con il proprio Santo Sinodo il 27 S
- 1087 Arcivescovo EVLOGHIOS + l'Arcivescovo GREGORIO consacrano a nome del Santo Sinodo della Metropolia occidentale S.E. Mons. VIGILE vescovo per la Francia
- 1989 Metr. Gabriel rinuncia alla dignità di primate e si fa incardinare con i due vescovi vicari nella Chiesa Autocefala ortodossa polacca nella loro dignità di vescovi
- 1990 Metropolita Evloghios, nel frattempo eletto secondo primate della Metropolia occidentale + e i vescovi Gregorios e Vigile consacrano il 28 settembre S.E. LAZAR del Canada
- che in seguito, nel 2003, insieme al vescovo Varlaam, consacrato anche'egli dal metropolita EVLOGHIOS, il 2-X-1994 a Vancouver, viene accettato nella Chiesa Ortodossa d'America (OCI) che di sua volta è stata fondata e riconosciuta nella sua autocefalia nel 1974 da Mosca
-

Dal 1960 la chiesa greca paleoimerologica ha come seconda madre la Chiesa Russa in Esilio, ormai in comunione con Mosca, il che mette fuori dubbio la successione apostolica della Chiesa greca e della sua metropolia di Milano Aquileia.



IGREJA ORTODOXA METROPOLITANA DE PORTUGAL E DAS ESPANHAS
SÍNODO METROPOLITANO

EXARCADO DA IGREJA ORTODOXA GREGA (Γ.Ο.Χ.)


DECRETO Nº 105/84

SACRAÇÃO EPISCOPAL

Nós, GABRIEL, pela Graça de Deus e Mercê da Santa Igreja Ortodoxa Grega (Γ.Ο.Χ.), Arcebispo de Lisboa e Metropolita das Espanhas, Presidente do Santo Sínodo Metropolitano, em conformidade com o disposto no Decreto nº 646/84, de 10 de Junho de 1984, de Sua Beatitude AUGUSTINOS I, Arcebispo de Atenas e de Toda a Grécia - Γ.Ο.Χ., decretamos:

- Depois de termos examinado canónica e teologicamente com o Nosso Muito Amado Irmão Sua Excelência Senhor DOM ENRIAGO, Bispo de Coimbra e Aveiro, o Nosso Piedoso e Amado Filho Arquimandrita EVLOCHIOS (Klaus Hessler), decidimos de SUA SACRAÇÃO EPISCOPAL, CONFERINDO-LHE O TÍTULO DA CIDADE GUARDADA DE DEUS DE MELÃO.

- A Divina Liturgia Pontifical durante a qual sagrámos o Piedoso Arquimandrita EVLOCHIOS teve lugar na Catedral de Santa Catarina de Alexandria em Paul - Pampilhosa, na Diocese de Coimbra e Aveiro, da



.../...



IGREJA ORTODOXA METROPOLITANA DE PORTUGAL E DAS ESPANHAS
SÍNODO METROPOLITANO

.../...

Metrópole de Portugal e de Todas as Espanhas.

- O Acto foi cumprido.

Dado no Nosso Palácio Sinodal de São Pedro e São Paulo em Torres
Novas, sob o Sêlo das Nossas Armas, em IX de Setembro - XXVII de Agosto
e Décimo Terceiro Domingo depois de Pentecostes do Ano da Graça do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de MCMLXXXIV.



Eduardo H. P. Rocha
Edoardo H. P. Rocha
Thiago Gabriel

a) METROPOLITA DAS ESPANHAS E
EMARCA DA EUROPA OCIDENTAL



+ Bispo Thiago

a) BISPO DE COIMBRA E AVEIRO

Registado no Secretariado
do Santo Sínodo com o nú-
mero de ordem - 103/84.

O Secretário



Assinatura Letio de
Arcebispo Gabriel Ligode
Eduardo Rodiz, representante legal de Associação
 de Henrique Pinto
 Lisboa e 2º Cartório Notarial em 13/9/84 Igreja Católica
 Sede N.º 133 2942 Ortodoxa de Portugal
 da qual é o Bispo Metropolita-
 tano de Lisboa, conforme
 documento arquivado neste
 Cartório

[Handwritten signature]

AMBASCIATA D'ITALIA - LISBONA

VISTO PER LA LOCALIZZAZIONE DELLA
 DELLA IN LISBONA a Luís de
Luís de Coadiutore del 9º Ufficio
 Notarile di LISBONA



13 SET. 1984

P. L'AMBASCIATORE

[Handwritten signature: Salvatore Muzano]

N.º 1244
 Art. 70
 Lire 12000
 Scudi 984



[Handwritten signature: Letio de]

AUKENTIOS I
 ARCEBISPO DE ATENAS E DE TODA A GRECIA
 Atenas 23/10/1984



ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 336

Αθήναι 6 Ιουνίου 1978

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΚΟΝ

Κατὰ τὴν δοθεῖσαν ἐξουσίαν ὑπὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τοῖς Ἀρχιερεῦσιν εἰς τὸ χειροτονεῖν Διακόνους, Ἱερεῖς καὶ Ἀρχιερεῖς, αἱ τῶν συνυπογεγραμμένων ἡμῶν ταπεινότητες, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος

- 1) Ὁ Ἀθηνῶν Λύξεντιος Πρόεδρος
- 2) Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερβάντιος
- 3) Ὁ Κορινθίας, Καλαβρυτινῶν καὶ Αἰγιαλεῖας κ. Κάλλιστος
- 4) Ὁ Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος κ. Ἀντώνιος
- 5)

διὰ τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου καὶ τελεταρχικοῦ Πνεύματος χειροτονίκαμεν τὸν εὐλαβέστατον ἐν Ἱερομονάχοις Ἀρχιμανδρίτην Γαβριὴλ Πόντε Ρόσα

ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ Λισσαβῶνος Πορτογαλλίας καὶ Ἰσπανίας εἰδότες αὐτὸν ἄνδρα τίμιον καὶ εὐσεβῆ καὶ ὀρθόδοξον περὶ τὴν πίσιν. Ἐκρίναμεν τοῦτον ἰκανὸν τοῦ ποιμαίνειν λαὸν καὶ τὴν φρονίδα εἶχειν ψυχῶν καὶ ὀδηγεῖν αὐτὰς εἰς νομὰς σωτηρίους· διὸ καὶ προηγάγομεν αὐτὸν εἰς τὸν βαθμὸν τῆς Ἀρχιερωσύνης ἐν μηνὶ Ἰουνίῳ 5 καὶ σωτηρίῳ ἔτει 1978

Δεδώκαμεν δὲ τῷ χειροτονηθέντι πᾶσαν τὴν τῆς Ἀρχιερατείας ἐξουσίαν τοῦ ποιμαίνειν θεοφιλῶς· πᾶσαν τὴν λαχοῦσαν αὐτῷ ἐπικράτειαν συμφώνως ταῖς Ἀποστολικαῖς καὶ Πατρικαῖς παραδόσεσιν ἀπαρεγκλίτως.

Ὅθεν, εἰς πίστωσιν καὶ βεβαίωσιν γέγονε τὸ παρὸν Συστατικὸν καὶ Ἐνταλτήριον Γράμμα ἡμῶν καὶ ἐπεδόθη τῷ Σεβασμιωτάτῳ Ἀρχιερεὶ κ.κ. Γαβριὴλ εἰς πίστωσιν καὶ ἀσφάλειαν Αὐτοῦ, ἐπιχειρήσαντων ταῖς ἡμετέραις ὑπογραφαῖς ἰδιοχείρως.



Οἱ χειροτονήσαντες Ἀρχιερεῖς.
Γαβριὴλ Πόντε Ρόσα
Γαβριὴλ Πόντε Ρόσα
Γαβριὴλ Πόντε Ρόσα



122

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE EX ART. 408 c.p.p.

Allegato 21

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale
- sede -

N. 4042/17 R.G. Mod. Unico Noti

TRIBUNALE DI ASTI
-4 GEN. 2018
PROT. N.

Il Pubblico Ministero dott. Giorgio NICOLA

letti gli atti del procedimento penale suindicato nei confronti di:
FIUME Domenico, in atti generalizzato
persona sottoposta alle indagini per le seguenti imputazioni:
reato di cui all'art. 494 c.p.

Ritenuto che il fatto non sussiste, come desumibile dalla documentazione depositata dalla difesa che attesta la qualifica di vescovo dell'indagato, seppure di confessione diversa da quella cattolica

CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Asti, 19.12.2017

VISTO IL CERTIFICATO DI DEPOSITO IN
DATA 19.12.2017
DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE

IL PUBBLICO MINISTERO
Dott. Giorgio NICOLA

Depositato nella Cancelleria del Giudice in data

TRIBUNALE DI ASTI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
per le indagini preliminari
P. O. M.
Il Pubblico Ministero ha condiviso quanto affermato dal P.M.;
per gli artt. 409 e 411 c.p.p.
Il Giudice
ordina l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Autorizza il Pubblico Ministero a cedere copia alla persona offesa ed all'indagato.
IL CANCELLIERE
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
ROGGLIA Giuseppe
PROCURA DELLA REPUBBLICA
ASTI
23 GEN 2018
PROT. N.

SANTUARIO DI MARIA ROSA MISTICA MADRE DELLA CHIESA
MONASTERO ABBAZIALE DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
Collina San Giuseppe, 112 - 14012 Ferrere (AT)

Al Reverendo Superiore Generale padre Michel

OGGETTO: CUMUNICAZIONE DI RITIRO ALL'ANNO SABATICO IN ATTESA DI
DECISIONE DEFINITIVA.

Reverendo padre Michel,

vengo con la presente per comunicarle che dopo lungo tempo di riflessione e preghiera sono giunto alle seguenti conclusioni che mi inducono alla decisione di momentanea disassociazione dall'Opus Sancti Michaelis Archangeli e dalle attività da lei svolte in qualità di Superiore Generale.

1. La sua non trasparenza riguardo il suo status diaconale (permanente) che lei cerca in tutti i modi di nascondere ai fedeli.

2. Le innumerevoli ed eclatanti bugie che lei continuamente dice e scrive. Come ad esempio la lettera del Santo Padre Papa Francesco che lei ha detto a me personalmente avere ricevuto per mezzo della Gendarmeria Vaticana e che le sarebbe stata consegnata in Casa Generalizia direttamente dai Carabinieri. Cosa poi rivelatasi non vera.

3. Lei usa il nome di un vero giornalista investigativo di nome Michel Upmann e dice di essere la persona che realmente non è. Nasconde il suo vero nome e la sua vera identità dicendo di doverlo fare perché lei avrebbe fatto parte dei servizi segreti come la CIA, o addirittura i servizi segreti del Vaticano. Invece lei non è ne un giornalista investigativo, ne tantomeno fa parte e mai ha fatto parte di nessun tipo di servizi segreti. Lei si chiama Gennaro Senatore, gestiva un'osteria a Bologna, ed è stato arrestato per minacce con lettere anonime e per gravi atti vandalici come l'incendio di automobili e sul suo PC sono stati trovati numerosi documenti falsi, come i tesserini che lei continua ad esibire.

Nessuno la condanna per il suo passato, tutti hanno il diritto di cambiare vita e rimediare ai propri errori, ma il problema è il suo presente che continua ad essere saturo di grosse bugie e comportamenti equivoci e poco chiari.

4. Quando ho mandato in casa generalizia, una mia figlia spirituale, la signora Loredana Demma, da Palermo insieme alla sorella Tiziana e al cognato Massimiliano Pareti per fargliela conoscere in quanto desiderava entrare nel monastero di Ferrere per fare un cammino di discernimento vocazionale, lei ha cercato prepotentemente di distoglierla imponendole arrogantemente di dover mettersi sotto la "direzione spirituale" del sedicente don Antonio Fabroni ed entrare nel monastero delle "Clarisse del Cuore Immacolato". Questa è stata una delle tante mancanze di delicatezza e rispetto da parte sua verso la mia persona.

5. La stessa cosa si ripete con l'Opera Regina Mundi e il sig. Enzo Alocci del quale sono direttore spirituale e presidente dell'Opera, al quale voleva imporre un altro padre spirituale, l'oratoriano senza fissa dimora padre Raffaele, dicendo alla figlia del sig. Alocci, la signora Anna che io sono una persona con problemi di testa e che lei doveva organizzare per andare a Porto Santo Stefano (GR) sede dell'Opera Regina Mundi, insieme ad altri sacerdoti (?) a "celebrare messe di guarigione". Come sempre quando le ho chiesto spiegazioni al riguardo lei ha inventato un sacco di storie per giustificarsi, negando tutto quello che aveva detto e fatto.

6. Sono venuto a conoscenza che lei chiede il permesso a mio nome e a nome dell'Opera Regina Mundi al comune di Bologna per fare i banchetti per vendere oggetti religiosi senza avermi informato di niente e lo stesso ha fatto con le richieste di permesso per l'entrata in Italia dei padri che sono venuti dall'America Latina in occasione del "Capitolo Generale".

7. Lei ha l'abitudine di usare a proprio uso e consumo le persone rimpiazzandole a suo piacimento, come è stato per la mia carica di vicario generale. Lei mi ha solo usato per rimpiazzare il sig. Antonio Fabroni e poi contando sui padri dell'America Latina mi ha "scaricato" come sua abitudine. Il problema è che le sue aspettative sembrano essere state non corrisposte e adesso si ritrova senza nessun vicario generale. Ma credo che la cosa a lei non interessi, perché cosa le interessa veramente lo sa solo lei.

8. Quando padre Romano le ha espresso la perplessità riguardo la sua elezione a Superiore Generale in quanto diacono permanente, lei ha avuto il coraggio di dirgli che a sua moglie la signora Ursula Segreti è stato riscontrato un cancro e che presto rimando vedovo si sarebbe fatto sacerdote... Non si vergogna di questo?

9. Quando dei confratelli dell'America Latina si trovavano in Casa Generalizia ed hanno cercato di mettersi in contatto con me attraverso Facebook e lei se ne è accorto li ha rimproverati dicendogli che non dovevano cercarmi perché il Superiore è lei. Ha forse problemi di inferiorità e cerca di compensare a questo cercando di sottomettere gli altri? Oppure nutre gelosia verso persone che sono diventate qualcuno lavorando nella trasparenza pur se affrontando persecuzioni e incomprensioni per un ministero pastorale autentico senza compromessi?

10. Lei continua a rendere noto che abbiamo il riconoscimento di diritto diocesano da parte del Primate dell'Ecuador, ma non esiste nessun decreto da parte di detto prelato. Così come ha distribuito numerosi documenti e celebret di dubbia autenticità firmati dall'ormai defunto Cardinale Ersilio Tonini, il quale avrebbe addirittura per iscritto "ordinato accolto" il sig. Alfredo Di Lieto, il quale ha avuto numerosi problemi sia nella Diocesi di Taranto e sia con le autorità della Marina Militare nella quale egli è arruolato.

11. Mi ha inviato attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno un decreto dove pone una serie di divieti, senza fare riferimento direttamente alla mia persona, tutti però riguardanti la mia attività pastorale. I suoi divieti non hanno per me nessun valore giuridico in quanto un abate è Sui Juris, ha dignità vescovile ed è l'ordinario nel suo monastero come il vescovo nella sua diocesi e non ha superiori se non direttamente il Santo Padre. Come le ho già detto un abate può al massimo affiancarla, ma non essere sotto la sua giurisdizione.

12. Domanda: Come può un diacono permanente essere il Superiore Generale di una Congregazione Religiosa nella quale i religiosi emettono i voti di povertà, castità e obbedienza? Lei non è neanche nella condizione di ricevere nelle sue mani i voti dei religiosi. I voti che sono stati emessi dai religiosi in occasione del Capitolo Generale hanno valore solo per il fatto di essere stati emessi nelle mani di un abate e lei non mi ha fatto firmare il documento riguardante l'emissione dei voti religiosi di ciascuno dei padri. Tra l'altro le modalità dell'emissione dei voti non erano conformi alle disposizioni canoniche. Ognuno doveva emettere i voti singolarmente e senza l'abito religioso che avrebbe dovuto poi essergli indossato dall'abate dopo avergli imposto il nome religioso.

13. C'è stata a distanza di due o tre giorni un'altra emissione dei voti religiosi a mia insaputa, ma come mi è stato riferito con ulteriori stranezze nelle modalità e con l'emissione dei voti anche dei laici presenti (?). L'imposizione da parte tua del tricorno sul capo dei professi (Secondo quale norma?) e per aggiunta indossava un'anello nell'anulare come un vescovo o un abate. Lei non puoi indossare il tricorno perché è un vestiario presbiteriale e lei è solamente un diacono permanente, per non parlare poi dell'anello(?).

14. Non mi ha avvisato che i pellegrini che diretti per Medjugorie non sarebbero stati accompagnati da padre Raffaele per il fatto che non vi siete messi d'accordo sui vostri intralazzi di soldi e così ho fatto una pessima figura con i miei fedeli che da allora non ho più ne visto ne sentito perché come mi hanno fatto sapere attraverso altre persone si sono giustamente sentiti presi in giro.

15. Molti fedeli mi hanno riferito che hanno chiaramente recepito di voler essere da lei deviati dal rapporto con me e ad alcuni ha chiesto soldi per aiutare famigli bisognose (?).

16. Lei ha molte entrate con lo studentato e personalmente ho visto gli studenti pagare la retta mensile, in più fa i banchetti ambulanti per la vendita di oggetti sacri. Io ricopro la carica di vicario amministrativo e non ho mai preso visione delle entrate e delle uscite e in più quando qualcuno ha bisogno di aiuto economico, lei dice sempre di essere senza soldi. Che fine fanno i soldi che lei riceve a nome dell'Opus Sancti Michaelis Archangeli?

Concludo anche se avrei ancora tanto da dire visto che le sue innumerevoli bugie, intralazzi e comportamenti ambigui mi hanno sconcertato e danneggiato moralmente.

Con l'autorità abbaziale che rivesto, decreto nulli i voti religiosi emessi nelle mie mani dai membri appartenenti all'Opus Sancti Michaelis Archangeli.

La invito a stare distante dall'Opera Regina Mundi, dai religiosi, sacerdoti e persone di mia conoscenza così come dai miei fedeli e dai miei figli spirituali.

Se lei dovesse dire bugie nei miei confronti come ha già più volte fatto e dovesse cercare di mettermi in qualunque modo in cattiva luce, mi vedrò costretto a difendermi.

Ferrere, 14 agosto 2013

+ p. Gabriele Fiume Abate del Monastero di S. Bartolomeo Apostolo in Ferrere (AT)



ARCHDIOCESE OF



NEW YORK AND NEW JERSEY



Autonomous Orthodox Metropolitan Synod
of North and South America and the British Isles
within the Tomos of Intercommunion with the True Orthodox Churches of Greece, Russia, and Bulgaria

Abbey of the Holy Name
100 Abbey Lane, West Milford, N.J. 07480-3910 U.S.A.
Telephone: (973) 838-8795
FAX: (973) 838-2228

PROTOCOL No. 7

*His Beatitude,
Very Most Rev. Metropolitan John (LoBue),
First Hierarch of the Holy Synod*

Your Eminence, Mitropolit Onuphrius of Bergamo

Our dear Brother,

Christos Voscrese.

We have received with joy your request of May 4, 2012 for yourself and Archbishop Barsanuphius as Bishops of the Autonomous Orthodox Metropolis of Western Europe, now that Metropolitan Evloghios has withdrawn himself from the leading of the Metropolis of Milan and Aquileia, and we place you and the recently constituted association (Associazione Metropolia Autonoma Christian Ortodossa Dopo Il Vecchio Calendario, Cod. Fis. 95198720161, located in Bergamo) under our protection, and intend to sponsor your Metropolis to be included within the Tomos of Intercommunion with our sister True Orthodox Churches of Greece, Russia, Bulgaria, and Georgia.

As your former brothers in Holy Synod, we have been blessed to be granted the status of an Autonomous Metropolis in 2011 within the Primacy of the Metropolis of Milan and Aquileia, whose primacy was established for the West first through the Tomos of Archbishop Auxentios of Athens in 1984, and later through the Tomos of Patriarch Volodymir of Kiev in 1993 that recognized the Metropolis of Aquileia and Milan as having been established by the Holy Apostle Barnabas, and we have determined that:

1) The See of Milan and Aquileia has been vacated, and Metropolitan Onuphrius of Bergamo is permitted to assume his right to serve as Locum Tenens of these sees under our primacy, and to register this with the local governments where our Churches are located.

2) As only Metropolitan Onuphrius and Archbishop Barsanuphius of Chernivtsi remain within the Metropolis of Western Europe (Associazione Metropolia Autonoma Christian Ortodossa Dopo Il Vecchio Calendario), they may proceed to elect a candidate to serve as an additional Bishop for the Metropolis.

3) We will sponsor the Bishops that remain within the Associazione Metropolia Autonoma Christian Ortodossa Dopo Il Vecchio Calendario to join in intercommunion with our Brother Metropolitans in Greece, Russia, Bulgaria, and Georgia.

Given this the twenty-second day of April (O.S.) in the year of Our Lord two thousand and twelve,

Your unworthy Father in Christ Our God,

(His Beatitude, the Very Most Reverend) Metropolitan ✠ John (LoBue),
First Hierarch of the Holy Synod
Archbishop of New York



ARCHDIOCESE OF



NEW YORK AND NEW JERSEY



Autonomous Orthodox Metropolitan Synod
of North and South America and the British Isles
within the Tomos of Autonomy with the True Orthodox Churches of Greece and Russia

Abbey of the Holy Name
100 Abbey Lane, West Milford, N.J. 07480-3910 U.S.A.
Telephone: (973) 838-8795; FAX: (973) 838-2228

*His Beatitude,
Very Most Rev. Metropolitan John (LoBue),
First Hierarch of the Holy Synod
August 14 / 27, 2012*

TOMOS -- Protocol 10

We, John, by the grace of God, First Hierarch of the Holy Synod, acting upon the authority of Our Holy Synod, with this Tomos grant autonomy of organization to our brother Bishops of the Holy Synod of Italy, namely:

His Beatitude, Very Most Rev. Metropolitan Onufrie (Pop) of Bergamo,
His Excellency, Right Rev. Bishop Gheorghe (Bratu) of Sondrio and Vercelli, and
His Excellency, Right Rev. Bishop Seraphim (Del Fattore) of Sicily and Central Italy.

The Holy Synod of Italy is hereby recognized as a Metropolia that has been granted canonical and legal recognition as an Autonomous Metropolia with full rights for the governance of the Churches of Italy in full communion with our Autonomous Orthodox Metropolitan Synod of North and South America and the British Isles.

Furthermore, we recognize His Beatitude, Metropolitan Onufrie as Metropolitan and First Hierarch of the Holy Synod of Italy as equal to ourself and our brother First Hierarchs of our sister Orthodox Churches, with all the customary rights, privileges, and encoutrments of the white Kamalavka, two Engolpia and Cross that pertain to this office.

As an Autonomous Synod, the Holy Synod of Italy will have the right to choose and ordain Clergy and Bishops in Italy or other states where this Holy Synod has members of the faithful observing the Old Calendar of the Orthodox Church, respecting the territorial assignments of our Holy Synod and our sister Churches in Eastern Europe. The office of First Hierarch is entrusted with the work of the Holy Synod of his Bishops, and to establish within the observance of the Holy Canons other Orthodox parishes, monasteries, and missions, receiving in a proper manner under these Canons those who apply to submit to his Synod as Bishops, Priests, Deacons, Clergy or monastics.

Given under our own hand and seal this the 14th day of August (O.S.) in the year of Our Lord two thousand and twelve, since the creation of the world, the seven thousandth five hundredth and twentieth, being the thirty-second year of our Episcopate.



(His Beatitude, the Very Most Reverend Metropolitan) ✠ John (LoBue),

✠ John (LoBue),
First Hierarch of the Holy Synod
Archbishop of New York

